

DETERMINA DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE - AREA AMMINISTRATIVA

N° 211 del 05/03/2018

Oggetto:	FORNITURA DI N.1 LETTORE PORTATILE COMPLETO DI SOFTWARE ACCESSORI A SONDA MULTIPARAMETRICA OCEAN SEVEN 316 IN DOTAZIONE AI LABORATORI DEL DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT A) E DELL'ART.63 DEL D.LGS.50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA NEL BANDO "BENI / VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITÀ". PROGETTO "MARINE STRATEGY"
-----------------	--

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Gianfranco Attili
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE presso i laboratori della Sezione “Biologia e Tossicologia Ambientale. Centro di Riferimento Ecosistema Marino Costiero” del Distretto Provinciale di Pescara è in dotazione una Sonda multiparametrica OCEAN SEVEN 316 completa di accessori acquistata nell’anno 2001 ed una Sonda multiparametrica OCEAN SEVEN 316 Plus con accessori acquistata con Ordinanza Dirigenziale n°409 del 12.05.2006 nell’ambito del “Progetto Requisite Interreg II Transfrontaliero Adriatico”;

CHE entrambe le Sonde multiparametriche sono state fornite all’Agenzia dalla ditta IDRONAUT S.r.l. e sono utilizzate nell’ambito dei monitoraggi delle acque marino-costiere;

CHE in particolare la Sonda multiparametrica OCEAN SEVEN 316 s/n 0606416 è attualmente utilizzata per l’acquisizione dei parametri idrologici relativi ai progetti Monitoraggio marino-costiero, Strategia Marina e Convenzione Vita Molluschi;

VISTA la richiesta, allegata alla presente (**Allegato 1**), effettuata all’Ufficio Acquisti di Beni e Servizi, Contratti” dell’Arta con Prot.n°0005902 del 09.02.2018 a firma del Direttore del Distretto Provinciale di Pescara, avente ad oggetto “*Richiesta d’acquisto di attrezzatura per analisi di STRATEGIA MARINA*”, nella quale si richiede di procedere all’acquisto del sottoelencato materiale, quale attrezzatura accessoria alla suddetta sonda, secondo il preventivo formulato dalla ditta IDRONAUT S.r.l.:

Descrizione della fornitura	Q.tà
LETTORE PORTATILE DA CAMPO	1
SOFTWARE IDRONAUT µREDAS-5 (da usarsi in abbinamento AL Lettore Portatile da Campo)	1

PRESO ATTO che nella suddetta richiesta viene specificato che il materiale richiesto è necessario per le analisi svolte nell’ambito del Progetto “Marine Strategy”, come da “Modulo Richiesta d’acquisto” del 09.01.2018 con cui il Dirigente autorizza l’acquisto, nel quale viene riportata la nota “*Analisi di “Strategia marina*”;

VISTO che nella suddetta richiesta viene espressamente invitato lo scrivente Ufficio ad effettuare l’acquisto dei suddetti prodotti dalla ditta IDRONAUT S.r.l. di Brugherio (MB);

PRESO ATTO della dichiarazione del RUP circa l’esclusività della fornitura da parte della ditta IDRONAUT S.r.l., come risulta dalla suddetta richiesta Prot.n°0005902 del 09.02.2018;

VISTA la nota, allegata alla presente (**Allegato 2**), trasmessa all’Ufficio Acquisti di Beni e Servizi, Contratti” dell’Arta a firma del Direttore del Distretto Provinciale di Pescara, acquisita al ns. Prot.n°0006819/2018, nella quale si rappresenta la necessità della fornitura della strumentazione già richiesta con nota Prot.n°0005902 del 09.02.2018, specificando che l’acquisto di quanto richiesto “è indispensabile per il rispetto delle tempistiche dei progetti di monitoraggio marino in quanto assicura in tempo reale l’acquisizione dei dati di campo superando le criticità dovuti ai cali di tensione sul mezzo nautico”;

ACQUISITA l’Offerta Nr.12/FG/AC del 12.01.2018 (**Allegato 3**), richiesta direttamente dal Distretto di Pescara alla ditta IDRONAUT S.r.l., fornitore esclusivo del suddetto materiale in qualità di produttore e fornitore della strumentazione sulla quale lo stesso deve essere utilizzato quale accessorio, nella quale sono riportati i seguenti prezzi:



Descrizione della fornitura	Prezzo unitario
LETTORE PORTATILE DA CAMPO	€ 1.900,00
SOFTWARE IDRONAUT µREDAS-5 (da usarsi in abbinamento al Lettore Portatile da Campo)	€ 600,00

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*»;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 “*sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto*”;

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art. 1, comma 3, che “*Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione*”;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui “*Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali*”;

VERIFICATO, in seguito a consultazione del sito web della CONSIP (www.acquistinretapa.it), che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, dell'elenco delle convenzioni attive, elaborato in data odierna e conservato agli atti



dell'Agenzia, sicché è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei conti;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando "BENI / Veicoli e Forniture per la Mobilità" – Prodotto "Attrezzature e sistemi per il monitoraggio", come da stampa allegata (**Allegato 4**);

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTO l'art.36 "*Contratti sotto soglia*", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che "*l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese*" (comma 1), specificando che "*...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità....*" (comma 2) "*...“....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici....”*" (lett a));

RILEVATO, quindi, che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 è possibile l'affidamento diretto, anche senza necessità di un'indagine esplorativa del mercato e di una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

PRESO ATTO che, pur senza obbligo di legge, l'indagine di mercato è stata condotta direttamente ed autonomamente dall'Ufficio del RUP – Direttore del Distretto di Pescara, attraverso la richiesta di quotazione rivolta alla società IDRONAUT S.r.l., identificata quale fornitrice del materiale avente le caratteristiche qualitative e tecniche richieste dal Distretto in relazione alla tipologia di analisi da effettuare e soprattutto in relazione allo strumento utilizzato, individuata nel rispetto dei principi per l'aggiudicazione degli appalti stabiliti dall'art.30 del D.Lgs.50/2016, secondo cui "*l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni...si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza....le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità...*" (comma 1) e "*l criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese*" (comma 7);

VISTO il "Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Arta Abruzzo", il cui schema è stato approvato con Delibera n°6 del 24.01.2018, che al Capo III "*Acquisti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro*", art.29 comma 3 stabilisce che "*per gli affidamenti di importo inferiore a 3.000,00 euro è possibile procedere con l'acquisizione di un solo preventivo, senza specifica motivazione*";

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale sancisce l'obbligo per le stazioni appaltanti "*di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,*



previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”, consentendo comunque, nel rispetto di tale prescrizione, di “procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro...”;

VISTO l’art. 58 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (*“Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione”*), che consente alle stazioni appaltanti di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, purché l’utilizzo dei sistemi telematici non alteri la parità di accesso agli operatori o impedisca, limiti o distorca la concorrenza o modifichi l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara;

PRESO ATTO della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell’ipotesi di forniture inferiori alla soglia comunitaria;

VISTA l’autorizzazione all’acquisto, fornita in data 20.02.2018 dal Direttore Amministrativo dell’Agenzia, in calce alla nota Prot.n°0006819/2018, in considerazione dell’urgenza e della necessità;

RITENUTO necessario ed urgente procedere all’affidamento della fornitura del suddetto materiale in quanto indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali assegnate ai laboratori dell’Arta dalla legge istitutiva e dal Progetto “Marine Strategy”;

VISTO l’art.63 *“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”*, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *“nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti” (comma 1)*, specificando che *“nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo’ essere utilizzata....” (comma 2)* *“...“....quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico...” (lett b)* nella circostanza in cui *“la concorrenza e’ assente per motivi tecnici” (punto 2)* e precisando che tale eccezione si applica *“solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non e’ il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto”*;

PRESO ATTO della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell’ipotesi caratterizzata dalla circostanza dell’impossibilità dovuta all’assenza totale di concorrenza, o quantomeno della difficoltà derivante dall’esiguità del numero di operatori rinvenibili nel settore di interesse, di reperire un affidatario bandendo una gara pubblica, in situazioni in cui non viene a realizzarsi una reale situazione di concorrenza in quanto risulta sul mercato un solo operatore economico in condizione di poter offrire le prestazioni oggetto della fornitura;

CONSAPEVOLE che l’affermata infungibilità comporta l’applicazione dell’art.63, comma 2, lett.b) punto 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, si attesta che, per le ragioni di natura tecnica specificate, la fornitura dei beni in oggetto può, per la documentazione fornita, essere affidato unicamente alla ditta IDRONAUT S.r.l. in quanto esclusivista unica per la commercializzazione della fornitura richiesta, configurandosi in tal caso una fattispecie legittimante, ai sensi e per gli effetti del suddetto articolo di legge, il ricorso ad un unico



offerente;

VISTO l'art.63 "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che "nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e', inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate" (comma 3, lett b));

DATO ATTO che il cambiamento di fornitore che comporti l'obbligo per l'amministrazione di effettuare forniture con caratteristiche differenti, inteso come eventuale utilizzo di accessori differenti rispetto a quelli forniti dalla società Idronaut S.r.l. produttrice dello strumento, senza alcun dubbio comporterebbe incompatibilità e/o difficoltà tecniche sproporzionate, con conseguenti risultati negativi sulle attività analitiche effettuate e probabile malfunzionamento e/o guasti della strumentazione in dotazione;

DATO ATTO che i presupposti per l'affidamento della fornitura suddetta sono i seguenti:

- istruttoria/ricerca di mercato, condotta dal RUP – Dirigente del Distretto Provinciale di Pescara;
- presenza di ragioni tecniche individuate circa le caratteristiche tecniche e qualitative del prodotto di cui trattasi, il quale deve necessariamente essere fornito dalla medesima ditta fornitrice della strumentazione sulla quale deve essere applicato, al fine di garantirne il corretto funzionamento;

RITENUTO necessario ed urgente procedere all'affidamento della fornitura del suddetto materiale in quanto indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali assegnate ai laboratori dell'Arta dalla legge istitutiva e dal Progetto "Marine Strategy";

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di attivare la procedura propedeutica all'interno del mercato elettronico mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, con inoltro di trattativa diretta rivolta ad un unico fornitore IDRONAUT S.r.l. nel bando "BENI / Veicoli e Forniture per la Mobilità" – Prodotto "Attrezzature e sistemi per il monitoraggio";

RITENUTO di porre quale prezzo a corpo la somma di € 2.500,00 + IVA al 22%, secondo il seguente schema:

Descrizione della fornitura	Quantità	Prezzo unitario
LETTORE PORTATILE DA CAMPO	1	€ 1.900,00 + IVA
SOFTWARE IDRONAUT µREDAS-5 (da usarsi in abbinamento AL Lettore Portatile da Campo)	1	€ 600,00 + IVA

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 18/01/2018 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2018-2020, di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2018 dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in esercizio provvisorio, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente



regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza", in quanto non risulta possibile sospendere la fornitura di materiale indispensabile ai laboratori, per non incorrere in grave disservizio nello svolgimento delle attività analitiche svolte dagli stessi;

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, all'impegno di spesa di € 3.050,00 iva compresa sul capitolo 9.06.2.02.615.1 denominato "MATTM – Strategia marina Strumentazione" del bilancio finanziario 2018;

RITENUTO di individuare nella persona della Dr.ssa Emanuela Scamosci, Dirigente della Sezione Chimica Ambientale del Distretto Provinciale di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, il quale individua il RUP tra i soggetti delle stazioni appaltanti stabilendo, al comma 1, che *"La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento..."*;

DATO ATTO che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art.31 ("Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni") del D.Lgs.50/2016, il quale stabilisce, al comma 1, che *"Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP)..."*, precisando che *"l'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato"*;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante..."*;

DETERMINA

1) **DI PROCEDERE**, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, per tutte le motivazioni sopra riportate, all'affidamento diretto della fornitura di n.1 Lettore portatile completo di Software, accessori a Sonda multiparametrica OCEAN SEVEN 316 in dotazione ai laboratori del Distretto Provinciale di Pescara, a seguito dell'istruttoria/indagine di mercato condotta dal RUP, all'interno del Mercato Elettronica (MEPA) nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett.a) con inoltro di trattativa diretta rivolta ad un unico fornitore IDRONAUT S.r.l., abilitata al bando "BENI / Veicoli e Forniture per la Mobilità" – Prodotto "Attrezzature e sistemi per il monitoraggio";

2) **DI INDIVIDUARE** nella persona della Dr.ssa Emanuela Scamosci, Dirigente della Sezione Chimica Ambientale del Distretto Provinciale di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, il quale individua il RUP tra i



soggetti delle stazioni appaltanti stabilendo, al comma 1, che *“La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento...”*;

3) **DI DARE ATTO** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;

4) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 3.050,00, al lordo di IVA al capitolo 9.06.2.02.615.1 denominato “MATTM – Strategia marina Strumentazione” del bilancio finanziario 2018;

5) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante *“Misure urgenti in materia di sicurezza”* convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 *“Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187](#), recante misure urgenti in materia di sicurezza”*, il codice CIG identificativo della presente fornitura è **Z352248B37** (*Allegato 5*) – CUP: **B66J15003060001** (*Allegato 6*);

6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Data, 05/03/2018

ATTILI GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.

